

PROFESSIONE INSEGNANTE

Mobilità 2011/2012 e docenti neoimmessi in ruolo il 1. 9. 2010 di Libero Tassella

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari a cattedre per esami e titoli, banditi, rispettivamente con DDG 1999 e con DM 1990 nonché dalla graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2010 ovvero con nomina solo giuridica 1.9.2010 , ancorché assunti oltre il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, per surroga o scorrimento delle graduatorie, e attualmente su sede provvisoria , avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 2011/2012.

I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l'anno scolastico 2011/2012, partecipano alla seconda fase dei trasferimenti che riguarda i trasferimenti da un comune all'altro della medesima provincia.

I docenti in questione sono obbligati a produrre domanda di trasferimento entro e non oltre il 21 marzo 2011

I docenti neo immessi in ruolo su contingente provinciale DOS con decorrenza 1.9.2010 (posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), non devono presentare alcuna domanda di mobilità per il 2011/2012, a meno che essi si trovino nelle condizioni dei docenti che non incorrono nelle limitazioni per la partecipazione alla mobilità interprovinciale, (vedi successivo riquadro). Per ottenere la sede di servizio per l'a.s. 2011/2012 i docenti neo immessi in ruolo su posto DOS parteciperanno successivamente alle operazioni di utilizzazioni per l'a.s 2011/2012. A cura dell'USP di titolarità, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio, essi compileranno un' apposita scheda documentata di rilevazione dei titolari su posto DOS 2011/2012, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di tutti i docenti titolari su posto DOS nella provincia.

Nel caso essi non presentino la domanda di mobilità entro il suddetto termine, ovvero, nel caso la Presentino, non ne siano soddisfatti, in quanto le sedi indicate non risultano disponibili, avranno assegnata una sede d'ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima fase (fase comunale) e nella seconda fase (fase intercomunale della provincia).

Infatti l'ultima operazione della seconda fase, prevede *il trasferimento d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.*

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Limitazioni alla mobilità per i docenti neo immessi in ruolo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, i docenti neo immessi in ruolo non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia (trasferimento interprovinciale) per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, nel nostro caso l'1.9.2010 e non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio sempre a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2010).

Il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2009 (lo scorso anno) potrà produrre la domanda di trasferimento provinciale per il 2011/2012, ma non la domanda di trasferimento interprovinciale; mentre potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale per il 2011/2012 il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2008.

In sintesi:

- **Docente assunto con decorrenza 1.9.2009 può presentare trasferimento in ambito**

comunale e provinciale, domanda di passaggio di ruolo e/o di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione.

• Docente assunto con decorrenza 1.9.2008 può presentare trasferimento in ambito comunale, provinciale e interprovinciale, domanda di passaggio di ruolo e/o di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione.

Non incorre in tali limitazioni:

il personale docente non vedente (art. 3 legge 28.3.1991);

il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);

il personale docente di cui all'art. 21 della legge 104/92 (portatori di disabilità con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);

il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

il personale docente di cui al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 (disabili con connotazione di gravità);

il personale docente che assiste un soggetto portatore di disabilità grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (**i genitori** anche adottivi o **coloro che esercitano legale tutela** di portatori di disabilità in situazione di gravità, **il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza** al genitore disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio o della figlia disabile grave, perché totalmente inabili, **uno dei fratelli o una delle sorelle**, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile. In situazione di gravità. **(per informazioni più dettagliate si legga attentamente il punto V dell'art. 7 del CCNI del 22.02.2011.**

Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo.

I docenti neo immessi in ruolo, pur in possesso dei requisiti previsti per il passaggio di cattedra e/o di ruolo, non possono produrre domanda di mobilità professionale per l'a.s. 2011/2012 in quanto, alla data di presentazione della domanda di mobilità, non hanno superato il periodo di prova o l'anno di formazione, tale divieto è stato chiarito, inequivocabilmente, dal comma 1 dell'art. 3 del CCNI 20.12.2007, e successivamente ribadito, dall'art. 3 comma 1.

del CCNI 22.02.2011 art. 3 comma 1. (Sono fatte salve le successive precisazioni del CCNI relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.)

Assegnazione provvisoria per i neo immessi in ruolo.

Il docente immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2010, nel caso restino in vigore le attuali disposizioni per la mobilità limitata ad un solo anno, potrà chiedere, una volta ottenuta per trasferimento la sede definitiva, l'assegnazione provvisoria per il medesimo insegnamento o per altro insegnamento di cui è in possesso del titolo di abilitazione sia nell'ambito della provincia di titolarità sia nella provincia di ricongiungimento per il prossimo anno scolastico 2011/2012, se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:

- ricongiungimento al coniuge **o al convivente**, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazioni sanitarie.

In pratica una docente napoletana assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2010 nella provincia di Milano su sede provvisoria, una volta ottenuta, per trasferimento, la sede definitiva con decorrenza 1.9.2011, ricorrendo i motivi sopra indicati, potrà produrre, nei termini che saranno fissati (orientativamente fine luglio 2011), la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale all'USP di Napoli per sedi della provincia di Napoli, inviando (cartacea) per conoscenza la domanda anche all'USP di Milano.

La stessa docente, ricorrendone i motivi, potrà ripresentare domanda di assegnazione provvisoria anche negli anni seguenti.

Per l'anno scolastico 2011/2012, pur avendone i requisiti (specifica abilitazione), non potrà presentare domanda di passaggio di cattedra o di ruolo per sedi della provincia di Napoli, non avendo ancora superato l'anno di formazione.

Per il 2012/2013, superato l'anno di formazione e avendone i requisiti, (specifica abilitazione), potrà presentare domanda di passaggio di ruolo e di cattedra per sedi della provincia di Napoli o per altre province.

Potrà chiedere il trasferimento interprovinciale dalla provincia di Milano per sedi della provincia di Napoli solo per l'a.s.2013/2014.

I consigli pratici per i docenti neo immessi in ruolo.

Leggere attentamente del CCNI del 22.02.2011 i seguenti articoli e allegati:

art 2, art.3, art. 6, art.7, art. 9, art. 13 comma 2,art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 25, allegato C (relativamente alla seconda fase dei movimenti); allegato D (tabella valutazione dei titoli e dei servizi e le relative note).

Leggere attentamente della O.M . n. 16 del 24.2.2011, Prot. n. AOODGPER 1569, i seguenti articoli art. 2, art. 3, art. 4, art 9 (si raccomanda una lettura analitica ed approfondita).

Per la compilazione dei modelli di domanda attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei seguenti allegati:

- 1. scuola dell'infanzia allegato G3*
- 2. scuola primaria allegato H3*
- 3. scuola secondaria primo grado allegato I/4*
- 4. scuola secondaria secondo grado allegato J/4.*

Si ricorda di datare e firmare l'istanza di mobilità.

Per la dichiarazione dei servizi, prestati prima dell'immissione in ruolo, utilizzare l'allegato D all'O.M. 16/02/2011.

Per la compilazione delle dichiarazioni personali, rese ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, utilizzare i modelli prestampati elaborati da Libero Tassella, compilando ovviamente le sole parti che interessano e annullando quelle che non interessano. Le dichiarazioni vanno datate e firmate